



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Unione Italiana Vini
Via G.B. De Rossi, 15 A
00161 Roma
segreteria.confederazione@uiv.it

e, p.c. Organismi di Controllo
LORO SEDI

Direzione Generale della Prevenzione
e del contrasto alle Frodi Agro-Aliemantari
pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
pref.segreteria@politicheagricole.it

Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
segreteriaadgsan@sanita.it

./.

Oggetto: presenza di residui di *Phtalimide* in vino biologico.

Si fa riferimento alla nota n. 295171/1 del 29 maggio 2017 (allegato) con la quale codesta Unione fa presente che con l'applicazione del Reg. (UE) n. 156/2016, dal 26 agosto 2016, il residuo del principio attivo Folpet nei prodotti trasformati dovrà essere calcolato come somma dei due composti (Folpet + Phtalimide) e non più come Folpet tal quale come previsto dal Reg. (UE) n. 251/2013.

In considerazione di quanto sopra codesta Unione ha chiesto alla scrivente Amministrazione i seguenti chiarimenti: 1) come debba essere espresso il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto precedentemente al 26 agosto 2016; 2) se l'applicazione del limite di 0.01 mg/Kg, previsto dal DM MIPAAF n.309/2011 per i prodotti fitosanitari non elencati nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, debba essere applicato alla somma dei residui di Folpet + Phtalimide o anche ai singoli composti nel caso venissero riscontrati nel prodotto.

A tal proposito si ritiene opportuno, in via preliminare, segnalare che i Regolamenti (UE) n. 156/2016 e 251/2013 ricadono nella competenza del Ministero della Salute e pertanto codesta Unione è invitata a chiedere a detto Dicastero eventuali chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda la presenza di principi attivi non ammessi in agricoltura biologica, è necessaria una valutazione caso per caso, in modo da stabilire l'origine della contaminazione stessa e decidere circa i provvedimenti da attuare.

In relazione invece ai quesiti specifici si ritiene che: 1) il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto precedentemente al 26 agosto 2016 vada espresso sotto forma di Folpet tal quale come previsto dal Reg. (UE) n. 251/2013 vigente fino a tale data; 2) l'applicazione del limite di 0.01 mg/Kg, previsto dal DM MIPAAF n.309/2011, dalla data del 26 agosto 2016, va applicato alla somma dei composti (Folpet + Phtalimide). Nel caso in cui dovesse essere riscontrata esclusivamente la presenza di residui di Phtalimide, senza la contemporanea presenza di residui di Folpet, il limite di 0.01 mg/Kg, non va applicato in quanto la presenza di residui di Phtalimide non è imputabile direttamente all'impiego di prodotti fitosanitari a base di Folpet.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)